

**MASSIMARIO - CAPO VI Svolgimento dei lavori - Operazioni da eseguire - Uso dei modelli - Applicazione delle penalità.**

Rif.to: [Legge n. 1249 dell'11 agosto 1939](#)

**136 Numerazione delle schede Mod. 1 e Mod. 2**

In ciascun Comune, anche se suddiviso in più zone censuarie, dovrà essere istituita un'unica numerazione progressiva per le schede Mod. 1; analoga unica numerazione progressiva, distinta però dalla precedente, dovrà essere istituita per le schede Mod. 2.

**137 Sdoppiamento di dichiarazione**

La unica scheda presentata per la dichiarazione di due o più unità immobiliari non può essere utilizzata per nessuna delle singole unità immobiliari separatamente accertate, ma va annullata. Pertanto devono compilarsi ex-novo schede distinte per le singole unità immobiliari, assegnando ad una di esse il numero della scheda annullata.

**138 Estensione delle operazioni di formazione del Nuovo Catasto Edilizio Urbano**

Le strade da prendere in considerazione ai fini del § 77 della Istruzione Provvisoria (Le operazioni di accertamento, classamento e collegamento col Catasto Urbano vigente si estenderanno sistematicamente ai centri urbani, alle frazioni, borgate, ecc.; dei centri stessi, ai nuclei abitati, agli agglomerati di case ed alle case sparse lungo le vie che uniscono i centri maggiori ai minori e gli uni e gli altri fra loro per una striscia profonda circa cento metri a destra e cento metri a sinistra. Fuori dei limiti suddetti le operazioni si estenderanno solamente ai fabbricati dei quali si abbia la denuncia ovvero che risultino inclusi negli elenchi di cui al punto 9 del § 64.) sono tutte le strade pubbliche o soggette a pubblico passaggio, sempre che tali strade colleghino fra loro nuclei abitati.

**139 Operazioni relative a tutti i fabbricati compresi nella zona di cui al § 77 dell'Istruzione Provvisoria sul classamento**

Per tutti i fabbricati compresi nella zona indicata dal § 77 dell'Istruzione Provvisoria sul classamento (Le operazioni di accertamento, classamento e collegamento col Catasto Urbano vigente si estenderanno sistematicamente ai centri urbani, alle frazioni, borgate, ecc.; dei centri stessi, ai nuclei abitati, agli agglomerati di case ed alle case sparse lungo le vie che uniscono i centri maggiori ai minori e gli uni e gli altri fra loro per una striscia profonda circa cento metri a destra e cento metri a sinistra. Fuori dei limiti suddetti le operazioni si estenderanno solamente ai fabbricati dei quali si abbia la denuncia ovvero che risultino inclusi negli elenchi di cui al punto 9 del § 64.), (nonché per quelli che pure avendo ubicazione esterna a tale zona sono stati dichiarati o sono compresi negli elenchi previsti dalla circolare n. 299 del 30 dicembre 1939-XVIII (Cioè gli elenchi - da rintracciarsi presso le Sezioni di conservazione del Catasto Terreni - dei fabbricati da iscrivere al catasto urbano o i secondi esemplari dei Mod. 4 (Imposte) e gli elenchi - da richiedersi agli Uffici Distrettuali delle Imposte Dirette - dei fabbricati di nuova costruzione eventualmente non ancora iscritti nei partitari urbani. )) deve procedersi a:

- 1) introduzione nel Mod.26;
- 2) accertamento della attuale destinazione in fatto (urbana - esente per l'art 6 del R. decreto-legge 13 aprile 1939-XVII, n. 652, lettere b), c), d), e) - rurale ai sensi dell'art. 4 del R. decreto 24 agosto 1877, n. 4024);
- 3) aggiornamento del disegno relativo alla loro rappresentazione in mappa.

**140 Fabbricati censiti per l'intero al catasto terreni e riconosciuti rurali per l'intero**

Per i fabbricati censiti al catasto terreni per l'intera consistenza e all'atto dell'accertamento riconosciuti rurali per l'intera consistenza, le operazioni vanno limitate a quelle indicate nella massima n. 139. Pertanto, per i suddetti fabbricati:

- a) non deve procedersi a revisione dell'esistente divisione in subalterni;
- b) deve procedersi alla iscrizione nel solo Mod. 26, escludendoli da ogni altro modello, anche dal Mod. 34;
- c) non deve procedersi all'istituzione di particelle edilizie né alla revisione dell'esistente numerazione mappale, anche se occorra correggere o completare la loro rappresentazione grafica in mappa.

***141 Fabbricati non censiti e fabbricati censiti al catasto terreni, riconosciuti urbani per l'intero o in parte - Fabbricati censiti al catasto urbano ed esenti per ruralità, riconosciuti urbani o rurali per l'intero o in parte***

I fabbricati di cui alla massima 137 che si trovano nelle circostanze sopra indicate vanno accertati per la loro intera consistenza sottoponendo ogni loro parte alle operazioni prescritte dall'Istruzione Provvisoria per il classamento e dalle Norme per la rappresentazione in mappa.

In particolare, per le porzioni riconosciute rurali, dovranno compilarli i Mod. 5 per la ditta, la consistenza effettiva e il collegamento e non per il classamento, introducendo nel Mod. 34 anche i subalterni ad esse assegnati con numerazione unica per ogni particella edilizia.

***142 Fabbricati non censiti e riconosciuti rurali per l'intero***

Per i fabbricati di cui alla massima n. 137 che siano non censiti e riconosciuti rurali per l'intero deve procedersi esclusivamente alle seguenti operazioni:

- 1) inserzione nel Mod. 26;
- 2) introduzione negli abbozzi di mappa delle particelle edilizie ad essi relative ed assegnazione dei corrispondenti numeri stellati;
- 3) inserzione nel Mod. 34 (col. 9) di detti numeri stellati, considerando l'intera particella edilizia come unica entità, la quale dovrà essere però riferita (nella colonna 2, 3 e 4 del modello) a tutti i numeri d'ordine sotto i quali sul Mod. 26 sono state iscritte le consistenze comprese nella particella edilizia;
- 4) inserzione, nei casi prescritti, nel Mod. 30.

Pertanto non vanno, per i detti fabbricati, compilati i Mod. 5.

***143 Tavole d'impianto Mod. 26 compilate per località***

E' consentita l'istituzione di distinte tavole d'impianto per località o frazioni anziché per vie, quando ciò sia reso opportuno da particolari caratteristiche locali (piccoli centri, raggruppamento in ordine sparso dei fabbricati, ecc.), purché si adottino le necessarie cautele intese ad assicurare che nessuna consistenza risulti trascurata.

***144 Indicazioni relative alla mappa urbana vigente sul Mod. 26***

Nelle colonne 6 e 7 della tavola d'impianto Mod. 26 - in corrispondenza di ciascuna unità inserita - vanno segnati i dati che per il fabbricato nel quale è compresa la entità stessa si rilevano dalla mappa urbana vigente, anche se essi non risultano dai partitativi urbani o risultano diversi, annotando gli eventuali errori.

***145 Uso dei Mod. 28 e 29 - Fabbricati esenti dall'imposta per leggi speciali***

I fabbricati delle provincie dell'Italia Meridionale, Sicilia e Sardegna, attualmente esenti da imposta per disposizioni di leggi particolari che concedono la esenzione in dipendenza di circostanze relative alla persona del proprietario, accertati come fabbricati urbani, non devono essere inseriti nei modelli 28 e 29.

***146 Uso del Mod. 31 - Accertamento dei fabbricati costruiti dopo il 1° gennaio 1939-XVII***

I fabbricati costruiti dopo il 1° gennaio 1939-XVII devono essere regolarmente accertati ed inseriti nel Mod. 31 annotando nella colonna 10 "nuova costruzione" ai fini del controllo dell'osservanza, da parte dei proprietari, dell'art. 28 del R. decreto-legge 13 aprile 1939-XVII, n. 652.

***147 Uso dei Mod. 28 e 36***

I fabbricati censiti al catasto urbano ma esenti dall'imposta per ruralità, che vengono accertati come urbani, vanno iscritti nel Mod. 28.

Invece i fabbricati non censiti al catasto terreni ed accertati come urbani, formando oggetto di nuovo accertamento, vanno inseriti nel Mod 36.

**148 Uso del Mod. 36 - Unità immobiliare censita in parte al catasto terreni ed in parte al Catasto urbano e riconosciuta urbana per l'intero**

Un'unità immobiliare riconosciuta urbana per l'intero ed attualmente censita per una parte al catasto urbano e per una parte al catasto terreni deve essere inserita nel Mod. 36, annotando nella colonna 16 "già parzialmente censita a catasto urbano".

**149 Uso del Mod. 36 - Fabbricati attualmente censiti al catasto terreni rientranti nelle specie considerate dall'art. 10 del R. decreto-legge 13 aprile 1939-XVII, n. 652**

Nel Mod. 36 vanno anche inseriti i fabbricati censiti al catasto terreni per i quali all'atto dell'accertamento risultino non più sussistenti i requisiti di ruralità ed invece verificata l'esistenza di caratteristiche e destinazione tali da farli ritenere rientranti nelle specie previste dall'art. 10 del R. decreto-legge 13 aprile 1939-XVII, n. 652. I detti fabbricati non vanno invece inseriti nel Mod. 28.

**150 Uso del Mod. 30**

**151 Uso dei Mod. 30 e 37 Aree non edificate attualmente censite all'urbano**

Gli appezzamenti di terreni non edificati iscritti nel catasto urbano vigente, se non sono attinenze di fabbricati urbani, vanno inseriti nei Mod. 30 e 37, su quest'ultimo scrivendo nella colonna 10 la causale di "area non urbana".

**152 Uso del Mod. 37**

Sul Mod. 37 vanno inseriti solo i fabbricati, separatamente indicati nel catasto urbano vigente, che nella loro interezza non sono accertabili al Nuovo Catasto Edilizio Urbano per una delle causali ammesse, e cioè perché distrutti o proposti per il discarico per ruralità, o già iscritti erroneamente per duplicazione.

Qualora invece la non accertabilità al N.C.E.U. riguarda solo una porzione di un intero fabbricato indicato come unica entità nel catasto urbano vigente, si deve applicare la norma del § 29 dell'Istuzione Provvisoria che prescrive di compilare un apposito elenco per i fabbricati in rovina, danneggiati o in riparazione non interamente accertati.

**153 Uso del Mod. 38 - Unità immobiliare con una parte di nuova costruzione esente dall'imposta**

Una consistenza composta di una parte esenta, perchè di nuova costruzione, e di una parte già assoggettata ad imposta, qualora costituisca unica unità immobiliare, deve essere dichiarata con una sola scheda ed accertata con un unico Mod. 5 - essendo la definizione di unità immobiliare del tutto indipendente dal trattamento d'imposta. - L'unità immobiliare si riporterà sul Mod. 38, annotando nella colonna 23 che essa era già in parte assoggettata ad imposta.

Sul retro del Mod. 5 si indicherà, col genere dell'esenzione, a quale parte della consistenza effettiva l'esenzione compete.

**154 Compilazione del Mod. 38**

**155 Iscrizione dei numeri di mappa definitivi nel Mod. 42**

Nel Mod. 42 alle colonne 9 e 10 non deve per il momento inserirsi nessuna indicazione, essendo tali colonne destinate ai numeri definitivi di mappa del Nuovo Catasto Edilizio Urbano. I futuri riscontri saranno resi egualmente possibili dal riferimento al Mod. 34, fatto nella colonna 7.

**156 Accessori comuni - Inclusione nei Mod. 5, 26, 34, 42**

Per gli accessori comuni non vanno compilati i Mod. 5. Gli elementi di identificazione catastale ad essi relativi - siano numeri principali, siano subalterni letterali - non vanno iscritti nel quadro di collegamento dei Mod. 5 delle unità immobiliari alle quali gli accessori competono, ma vanno invece annotati sul retro dei modelli stessi.

Gli accessori comuni non vanno iscritti nel Mod. 26, vanno invece iscritti nei Modelli 34 e 42.

**157 Compilazione del Mod. 42**

La circostanza che su di un accessorio comune ha diritto di proprietà o diritto reale di godimento persona che non possiede nessuna delle entità urbane alle quali l'accessorio è inserviente, deve annotarsi nella colonna 13 del Mod. 42.

Uguualmente la circostanza che un accessorio comune è inserviente anche a entità urbane i cui proprietari non hanno però diritto di proprietà o diritto reale di godimento sull'accessorio comune deve essere annotata nella colonna 13 del Modello 42.

Nello stesso Mod. 42 può agevolarsi la inserzione dei dati relativi agli enti aventi diritto ad un determinato accessorio comune, quando esso appartiene a tutti i proprietari delle entità comprese in una data particella edilizia e solo ad essi (Tale é in genere il caso dei cortili e degli elementi definiti dal § 12 dell'Istruzione Provvisoria 1° comma, quando non esiste titolo contrario alla presunzione giuridica della proprietà comune di essi. Si ricorda che nel citato paragrafo 12 dell'Istruzione Provvisoria si sono qualificati accessori comuni negli edifici divisi in appartamenti: “le scale, gli androni d'ingresso, i guardioli dei portieri, i locali di deposito delle biciclette, i corridoi di disimpegno dei locali - cantinati o in soffitta - singolarmente assegnati ai vari appartamenti, i locali per i serbatoi dell'acqua, quelli per le caldaie del termosifone centrale e per il relativo deposito di combustibile, nonchè ogni altra parte costitutiva dell'edificio che non ha funzione propria ma é elemento indispensabile all'uso delle singole unità immobiliari e non può essere di proprietà esclusiva”. Per detti elementi, come per altri parti comuni dell'edificio, l'art. 306 del Libro della Proprietà del Nuovo Codice Civile stabilisce che, se il contrario non risulta dal titolo, essi sono oggetto di proprietà Comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piani dell'edificio.). In tal caso nella colonna 7 del Mod. 42 (invece del riferimento al Mod. 34 per ciascuno degli enti aventi diritto) si segnerà il numero provvisorio assegnato alla particella edilizia scrivendo “p. e. XXX” e nella colonna 10 si scriverà la parola “tutti”.

#### ***158 Rettifica di dichiarazioni e planimetrie***

I dati delle schede relativi all'ubicazione ed alla consistenza dell'unità immobiliare o dell'azienda dichiarata possono essere rettificati dai classatori in sede di accertamento, limitando alle inesattezze ed alle omissioni di un certo rilievo l'applicazione del § 72 dell'Istruzione Provvisoria ( “Per la sostituzione o correzione di dichiarazioni e di planimetrie errate od incomplete come per la presentazione di nuove dichiarazioni o planimetrie, si adotterà il seguente procedimento. A lavoro di classamento ultimato nei singoli Comuni, il tecnico classatore restituisce all'Ufficio tutti gli atti di cui al § 64, curando di firmare prima a tergo, in fondo, tutti i Mod. 5 e di separare le dichiarazioni e le planimetrie che devono essere corrette o sostituite ed i Mod. 5 relativi alle unità immobiliari per cui, a cura degli obbligati, non si sia provveduto alla presentazione delle dichiarazioni o delle planimetrie. L'Ufficio quindi invita gli interessati - a mezzo del Modello 24 (Catasto E. U.) - a seconda dei casi, a correggere, sostituire o produrre dichiarazioni o planimetrie e compila - in tutti i casi di riscontrata inadempienza degli obblighi di cui agli articoli 3, 7, 20 e 28 del R. decreto-legge 13 aprile 1939-XVII n. 652 - il processo verbale di contravvenzione Mod. 25 (Catasto E. U.), inviandolo, dopo l'esito degli inviti Mod. 24 e con la particolare segnalazione dei casi di frode, alla Intendenza di Finanza competente per territorio, perché quest'ultima proceda nei modi stabiliti dalla legge 7 gennaio 1929-VII, n. 4. I giorni previsti dal Mod. 24 per dare, nella sede dell'Ufficio o del Comune, chiarimenti agli interessati saranno fissati in rapporto all'entità complessiva degli inviti.). Per le modifiche od aggiunte apportate alla consistenza non é necessaria la firma per accettazione del dichiarante.

#### ***159 Verbali di contravvenzione per omessa denuncia***

Nei casi di non adempimento degli obblighi previsti dall'art. 3 e 7 del R. D. L. 13 aprile 1939-XVII, n. 652 deve essere redatto un verbale di contravvenzione per ogni unità immobiliare non dichiarata, ogni qualvolta appaia la volontà di occultare immobili o porzioni di immobili soggetti a dichiarazione.

#### ***160 Obbligatorietà della denuncia dei fabbricati non censiti***

Le norme dell'art. 31 del R. D. L. 13 aprile 1939-XVII n. 652 trovano applicazione anche nel caso che i proprietari di fabbricati non censiti né al catasto terreni né a quello urbano non abbiano presentato denuncia, ed i fabbricati accertati siano da ritenersi rurali; sempre che non si verifichi nei riguardi dei fabbricati stessi alcuna delle circostanze previste dalle circolari 208 del 26 ottobre 1939-XVIII ( ) e 234 del 12 novembre stesso anno ( ).

***161 Inapplicabilità dell'art. 31 del R. D. L. 13 aprile 1939-XVII, n. 652, ai proprietari di fabbricati censiti al catasto terreni e riconosciuti urbani***

I proprietari di fabbricati o porzioni di fabbricati censiti al catasto terreni ed accertati come urbani al Nuovo Catasto Edilizio Urbano, non sono passibili delle penalità previste dall'art. 31 del R. D. L. 13 aprile 1939-XVII n. 652.

***162 Scissione di unità immobiliare***

La scissione di un'unità immobiliare o la riunione di più unità in una, avvenuta posteriormente al 1° gennaio 1939-XVII, sono da denunciarsi ai sensi dell'art. 20 del R. decreto-legge 13 aprile 1939-XVII n. 652.